



3.2.7

**MILAN - DUCHY OF GENOA,
1781**

**Convenzione Postale
Milano – Ducato di Genova
1.12.1781**

**A.S. Milano, Fondo: Postale Lombarda
Serie rosso prima N°. 351**

p. 125-131

Genova

125.
CONVENZIONE

del 1.º Dicembre 1781. coll' Ufficio delle
Poste della Serenissima Repubblica di
Genova

Summary

1.º L' Ufficio di Genova paga all' Ufficio di
Milano Duecento Lecchini giliati annui

2.º I due Uffici Contraenti si conseguano reciproca-
mente senza spesa tutte le lettere Nazionali
ed Estere di qualunque provenienza, come
pure s' incaricano di spedire senza spesa
le Corrispondenze che si lissuoceranno reci-
procamente destinate all' Estero.

S'intende però che le lettere proce-
denti dall' Estero col carico di Porto,
debbono essere rimborsate, e retrocesse
all' Ufficio dal dove procedano.

3.º L' Ufficio di Genova corrisponde inoltre all'
Ufficio di Mantova Lecchini giliati Cento cin-
quanta annui, con che quest' ultimo dia
sicuro, pronto, e fedele adempimento alle
Corrispondenze da, e verso Genova.

Copia. Capitolarioni tra l' Imperial Regio Ufficio delle
Poste di Milano da una parte, e l' Ufficio
delle Poste della Serenissima Repubblica
di Genova per l' altra.

I pantiaggi scambievolmente riportati dagli Uffici
di Poste di Milano, e di Genova dal

10

Systema introdotto con la scaduta Conven-
zione per il vicendevole corso delle lettere,
e Pacchetti fra detti uffici, hanno indotto
li medesimi alla rinnovazione della detta
Convenzione, quindi avendo fatte tutte le
ponderazioni, che esigevano le rispettive
ragioni, si sono convenuti li seguenti
Capitoli, quali firmate da una parte
dal Sigr Giovanni Girola a nome del Vicario
Imperial Ufficio di Corrieri Maggiore di
Milano a ciò autorizzato con lettera del
21. Ottobre p. p. dall' Illmo Sigr Sacerdotale
Don Stefano de Lottinger Intendente generale
delle Finanze di S. M. I. nella Lombardia
Austriaca, ed in questa parte quel Intendente
generale delle S. M. Poste della S. M. con
la partecipazione di S. Eccellenza il Sigr
Conte di Firmian Sopra Intendente, e
Giudice Supremo delle Poste S. M. Poste in
Italia, e dall'altra parte dal Sigr Filippo
Gaetano Besoino Direttore generale delle
Poste di Genova, con l'intelligenza di
suoi Superiori, e successivamente ratifi-
cati per l'ufficio di Milano dalla S. M. prolo.
Data E. S. con la superiore approvazione
della Corte, e per quello di Genova da
S. E. il Sigr Girolamo Carlo Patrizio Geneve-
se, e generale delle Poste della Serenissi-
ma Repubblica a quest'effetto debitamen-
te autorizzato, dovranno in avvenire
esattamente, e fedelmente osservarsi da
ambe le parti.

1.
L'Ufficio di Genova pagherà all'Ufficio di Milano
Ducata Lecchini giliati annui, cominciando
dal giorno primo dell'anno mille settecento
ottanta due.

2.
Mediante un tale annuo pagamento a rata
di trimestre in trimestre l'Ufficio di Mi-
lano sarà tenuto di trasmettere a quello di
Genova, e Subalterno di Novi senz'altra
spesa tutte le lettere, e pieghi di lettere
tanto nascenti nella Città, e Stato di Milano
quanto provenienti dal fuori lo Stato medesimo
senza niuna parte esclusa, siccome anche
di inoltrare le lettere, e pieghi di lettere
che da detti Uffici di Genova, e Novi saran-
no trasmessi a quello di Milano per fuori
Stato, niuna parte esclusa.

3.
Nell'articolo precedente non s'intendano però
comprese le lettere, che potessero venire dal
fuori Stato a Milano per Genova col cari-
co del Porto, quali l'Ufficio di Genova non
volendo accettare, intende che siano rimuan-
date là dove procedono per esserli
affrancate sino al luogo del loro destino
da chi le vorrà mandare.

4.
Sarà tenuto viceversa l'Ufficio di Genova di
trasmettere a quello di Milano, e Subal-
terno di Pavia senza veruna spesa tutte
le lettere tanto nascenti nella Città, e

Stato di Genova), quanto proceduti da
fuori e fu Stato, niuna parte esclusa, così
anche d'involtare le lettere, e pieghi di
lettere, che da detti Uffici di Milano, e
Pavia gli saranno trasmessi per fuori
Stato, niuna parte esclusa.

5.

Del precedente Articolo si: non s'intendono com-
prese le lettere di Spagna, o altre simili,
che potessero venire a Genova per Milano
col carico di Porto, e tali lettere, se così
desidera l'Ufficio di Milano saranno rite-
nute, e trasmesse da quello di Genova, senza
esigere pagamento alcuno per il diritto di
transito, o altri simile protesto, ma però con
il rimborso di quanto il suddetto Ufficio di
Genova avrà dovuto realmente pagare per
la spesa delle medesime lettere, restando
a quello di Milano la facoltà di rimanda-
re in rifiuto di tre in tre mesi le
lettere non esitate per diffalcare il prezzo
dal totale suo debito.

6.

Non potrà alcuno degli due Uffici sotto qualsivoglia
pretesto né direttamente, né indirettamente
deviare le lettere dal loro presentimento, ed
antico corso, che si dovrà proseguire colla
maggior buona fede, e religiosità.

7.

Non dovrà alcuno degli due Uffici Capitali intra-
prendere con i subalterni dell'altro Corris-
pondenza, che possa essere nociva al

diritto di Superiorità, e scusolgere dal naturale suo corso la regolarità delle Spedizioni

8°

Quanto però agli Uffici subalterni di Pavia, e di Novi per trovarsi questi sulla Piazza, continueranno a ricevere immediatamente le loro lettere distinte, in conformità di quanto è stabilito negli Articoli 2.º e 3.º.

9°

Rispetto agli Pacchetti si osservi il metodo sinora praticato, cioè l'Ufficio che l'invia da riscuotere l'intero diritto del Porto di pacchetti, e li spedirà franchi di porto all'altro, a cui resterà il semplice diritto di Consegna, ritenuta però sempre la pratica sinora osservata del puntuale vicevevole rimborso degli Assegni, che rispettivamente potessero spedire all'uno, o all'altro Ufficio a riguarda de' pacchetti proceduti da fuori Stato.

10°

La spesa della Staffetta Ordinaria, la quale da Genova si spedisce nel giorno di Domenica a Milano, e da Milano nel giorno di Mercoledì a Genova, andrà a carico dei rispettivi Uffici nel modo che si è praticato, e si pratica presentemente. Ma se la suddetta Staffetta prendesse la Strada di Novi, e Tortona, come fa la Staffetta di Duplicazione, in tal caso la spesa della medesima Ordinaria

Stafetta sarà a carico dell'ufficio di
Genova sino a Tortona nell'andata, e
da Novi a Genova nel ritorno.

11°.

① Oltre il pagamento stipulato nell'articolo 1° a
favore dell'ufficio di Milano, l'ufficio
di Genova pagherà a quello di Mantova
Lecchini giliati Centocinquanta annui in
rate trimestrali, e mediante un tale
pagamento sarà tenuto il medesimo offi-
cio di Mantova dare il pronto, sicuro, e
fedele avanzamento a tutte le lettere, e
pacchetti di esse, che per qualunque parte
gli saranno mandati da quello di Genova,
così pure a spedire per Stafetta in diligen-
za sino a Parma al suddetto ufficio di
Genova, senza poter pretendere altro paga-
mento tanto per il titolo di lettere, e pie-
ghi di lettere, quanto per ragione della
suddetta Stafetta.

12°.

② La presente Convenzione dovrà osservarsi esattamente
e fedelmente per il termine d'anni quindici,
cominciando dal primo di Gennaio 1742, ed
aversi con ogni buona fede da detti
rispettivi uffici per continuata non pre-
cedendo per un semestre la diffidazione
dell'una, o l'altra parte, siccome anche
seguendo il caso di tale diffidazione, e corso
detto tempo di anni quindici si dovrà
riprendere il sistema fissato nel 1735. per
il prezzo rispettivo delle lettere, e da

ambe le parti tenersi al medesimo, sino
 a tanto che non saranno amichevolmente
 venute ad una nuova Convenzione; e sarà
 la presente firmata per Duplicati origi-
 nali dalli predetti Sig. Giovanni Girola a
 nome come sopra, e Filippo Gaetano Tesino
 Direttore generale, per essere poi rat-
 ficata dai rispettivi Superiori nel termi-
 ne di sei mesi.

Fatto in Genova questo di primo Dicembre dell'
 anno mille settecento ottantuno =

Sotto Giovanni Girola

Sotto Filippo Gaetano Tesino

per copia conforme

Sotto Saldini p.^{mo} Segretario Civ.